



# REGIONE PUGLIA

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

### N. 210 del Registro del 15 APRILE 2026

**OGGETTO:** Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Gargano 2000 Manfredonia" per lo svolgimento della gara podistica su strada denominata "TROFEO SAN SALVATORE DI KM 12.300", che si svolgerà il 19 Aprile 2026.

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 5, 6, 7, 11 e 12;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'art. 161;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia (DPGR) n. 43 del 02/02/2026, avente ad oggetto: " Delega di firma al Vicepresidente della Giunta regionale, relativa ai provvedimenti di autorizzazione delle competizioni sportive su strada";

**VISTA** la legge 1° agosto 2002, n.168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

**VISTA** l'istanza acquisita agli atti con nota protocollo n.0100321 del 25/02/2026, con la quale il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Gargano 2000 Manfredonia" con sede legale in Manfredonia a Via Gargano n. 67/b ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una gara sportiva podistica su strada denominata "TROFEO SAN SALVATORE DI KM 12.300", che si svolgerà in data 19 Aprile 2026, con la partecipazione di circa 300 atleti di categoria FIDAL Assoluti e Master;

**PRESO ATTO** che la suddetta gara interesserà le strade dei comuni di Manfredonia, di Monte Sant'Angelo e di San Giovanni Rotondo, nonché la Strada Provinciale S.P. 57 di competenza della Provincia di Foggia e la Strada Statale SS 272 (Bivio Monte Sant'Angelo-San Giovanni Rotondo), come precisato con nota PEC acquisita agli atti con Protocollo n.0187100 del 07/04/2026 ;



## REGIONE PUGLIA

**ATTESO CHE** con nota Protocollo n.0139745 del 16/03/2026 del competente ufficio della direzione amministrativa del Gabinetto è stato richiesto all'associazione organizzatrice della competizione di comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti ostativi all'espletamento della gara o contenenti prescrizioni, adottati dai comuni e dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara;

**VISTO** il nulla osta allo svolgimento della gara sportiva, subordinatamente alle condizioni ivi indicate, rilasciato dal comune di Monte Sant'Angelo, acquisito agli atti con Protocollo n. 0123111 del 07/03/2026;

**VISTA** la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestuale all'istanza di autorizzazione, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature (art.9, comma 6, del C.d.S) con la polizza assicurativa allegata all'istanza di autorizzazione;

**VISTA** la dichiarazione, acquisita agli atti con Protocollo n. 0155829 del 23/03/2026, con cui la MAG, in qualità di intermediaria regolarmente iscritta alla Sezione B del registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. n. 209/2005) al numero B000400942, attesta che la FIDAL ha in corso con la Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A. la polizza Multirischi-Infortuni ed RCT/O- RSM nn° 440886547-450366397-440886546, con periodo di copertura assicurativa dal 31/12/2024 al 31/12/2026, regolarmente operante per i Tesserati e per le Società Affiliate;

**VISTA** la copia del certificato di iscrizione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Gargano 2000 Manfredonia" al registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche rilasciato dalla Presidenza del Consiglio Dei Ministri- Dipartimento per lo Sport, in cui si attesta che l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Gargano 2000 Manfredonia" è affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) al n.FG269 con validità fino al 31/12/2026, acquisita agli atti con Protocollo n. 0190448 del 08/04/2026;

**VISTI** l'elenco analitico del percorso di gara, la tabella di marcia e le planimetrie del percorso di gara, acquisiti agli atti con Protocollo n.0187100 del 07/04/2026;

**VISTA** la Relazione Safety e Security, acquisita agli atti con Protocollo n. 0155829 del 23/03/2026, sottoscritta dal consulente tecnico incaricato e, per presa visione e accettazione, dal presidente dell'associazione sportiva organizzatrice della gara, che comprende la tabella per la classificazione del livello di rischio e l'indicazione delle misure di mitigazione del rischio, ivi comprese le misure di protezione antincendio e di gestione dell'emergenza;

**VISTA** la comunicazione liberatoria, a firma del presidente dell'associazione organizzatrice della competizione, allegata all'istanza di autorizzazione acquisita agli atti, in cui si attesta di aver verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade;



## REGIONE PUGLIA

**VISTE** le risultanze dell'istruttoria espletata dal competente servizio della Direzione amministrativa del Gabinetto;

**RITENUTA** l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

### **A U T O R I Z Z A**

l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Gargano 2000 Manfredonia" con sede legale in Manfredonia alla Via Gargano n. 67/b, allo svolgimento della gara podistica su strada denominata "TROFEO SAN SALVATORE DI KM 12.300" programmata per il giorno 19 Aprile 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le prescrizioni dettate dagli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara con gli atti citati in premessa, che qui si intendono richiamati, nonché le seguenti prescrizioni:

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine del gruppo dei partecipanti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA" e "FINE GARA";
- garantire la scorta da parte delle forze di Polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia, ai sensi dell'art.9 comma 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);
- assicurare per l'intera durata della manifestazione la presenza al seguito della corsa di almeno due ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e il trasporto degli infortunati, di cui almeno un'ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;
- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, per tutto il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;
- dare la massima pubblicità alla manifestazione, al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento, attraverso i mezzi d'informazione.

Gli organizzatori della competizione podistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:



## REGIONE PUGLIA

- accertare, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione, nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- far rispettare rigorosamente il percorso indicato nel presente provvedimento;
- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, dare preavviso di almeno 24 ore alle aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dagli atleti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non sostì in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- installare transenne di protezione per il pubblico nei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo o, in alternativa, disporre altre misure di protezione e di sicurezza ritenute idonee, secondo quanto previsto nella relazione Safety e Security presentata dall'organizzatore;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico-sportive e alle disposizioni definite nella relazione Safety e Security;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute negli atti di nulla osta espressi dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara, richiamati in premessa.

Inoltre, è fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso della gara, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della gara sia ripristinato puntualmente lo stato dei luoghi lungo tutto il percorso.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dal competente Prefetto di Foggia, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di Manfredonia, di Monte Sant'Angelo e di San Giovanni Rotondo e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose o animali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Pertanto, questa Amministrazione



## REGIONE PUGLIA

regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali e/o cose derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

***d'ordine del Presidente***  
**Il Vicepresidente**  
**Dott. Cristian Casili**